



Comune di Canneto Pavese

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.5

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.

L'anno **duemilaventuno** addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Panizzari Francesca - Sindaco	Sì
2. Beria Paolo - Consigliere	Sì
3. Calvi Andrea - Consigliere	Sì
4. Compagnoni Mauro - Consigliere	No
5. Fiamberti Alessandro - Consigliere	Sì
6. Filippo Manuela - Consigliere	Sì
7. Gastaldi Luisella - Consigliere	Sì
8. Gorini Alice - Consigliere	Sì
9. Pelide Simone - Consigliere	Sì
10. Rapalli Maria Angela - Consigliere	Sì
11. Vercesi Alberto - Vice Sindaco	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dr. MUTTARINI GIAN LUCA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PANIZZARI FRANCESCA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 è previsto che *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo *"sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*;

Considerata la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che prevede: *"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
 - b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
 - c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
 - d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
 - e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
 - f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
 - g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo*
- Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Canneto Pavese. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei precedenti prelievi;

Considerata la disposizione contenuta al comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che prevede *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;

Vista la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, composta da n. 62 articoli;

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

Ritenuto di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i Comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone non devono procedere alla trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non saranno pubblicati sul sito internet *www.finanze.gov*;

Ritenuto in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visto che con determinazione del responsabile del servizio tributi del Comune di Canneto Pavese n. 14 del 20/11/2017 è stata aggiudicata per il periodo 2018-2022 la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone occupazione spazi ed aree pubbliche per il comune di Canneto Pavese alla ditta I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. con sede legale in Lungotevere della Vittoria n. 9 -00185 Roma (C.F. 02478610583, P.I. 01062951007);

Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 846 art. 1 della legge 160/2019 che testualmente dispone *"gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del*

1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante";

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

Visti:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;
- il DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 con cui il termine per l'approvazione del bilancio 2021/2023 viene prorogato al 30 aprile 2021;

Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della medesima disposizione di legge;

Dato atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

1. di istituire il Canone Unico Patrimoniale di cui alla L. 160/2019 art. 1, commi 816 e ss.;
2. di approvare il Regolamento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. A);
3. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021;
4. di dare atto che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - COSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni;
5. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
6. di affidare dal 1° gennaio 2021 la gestione del canone unico patrimoniale alla ditta I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. (C.F. 02478610583 - P.IVA 01062951007) con sede legale in

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Canneto Pavese. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Roma Lungotevere della Vittoria n. 9, sede amministrativa in La Spezia, Viale Italia n. 136, in forza dell'affidamento effettuato con determinazione del Responsabile dei Tributi n. 14/2017 fino al 31/12/2022, incaricando il Responsabile dei Tributi degli adempimenti conseguenti di sua competenza.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;
VISTO l'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : PANIZZARI FRANCESCA

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. MUTTARINI GIAN LUCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Canneto Pavese, lì 03/04/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to : Colombi Sandra

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 31-mar-2021

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. MUTTARINI GIAN LUCA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dr.MUTTARINI GIAN LUCA